



Prot. 416/13/cnc/fta

Roma, 7 agosto 2013

A Tutti gli Ordini dei Chimici Territoriali A tutti gli iscritti agli Albi dei Chimici Loro Sedi

Oggetto: Assicurazione obbligatoria – Responsabilità civile professionale – chiarimenti.

Sono pervenute a questo Consiglio numerose richieste in merito all'obbligo per i dipendenti di amministrazioni/enti pubblici e privati di stipulare una propria polizza di Responsabilità Civile Professionale.

Ciò premesso il Consiglio Nazionale dei Chimici precisa quanto segue:

I chimici "dipendenti" da qualsiasi azienda o ente pubblico o privato possono esimersi dal sottoscrivere in proprio una polizza assicurativa RC professionale verso i terzi clienti dell'azienda se l'azienda o l'ente stesso è, a sua volta, assicurata per coprire tali rischi nei confronti i committenti.

La circostanza deve essere esplicita, e non può essere presunta.

Quanto sopra è in coerenza con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. III 10.4. 2012 nn. 5638 e 5639), la quale, con riferimento ad un caso riguardante un dottore agronomo (professionista iscritto in apposito albo), ha stabilito i seguenti principi:

«- L'incarico professionale con la conclusione del relativo contratto d'opera di cui all'art. 2230, e segg. potrebbe essere sottoscritto da chiunque (cioè anche da soggetti non professionisti), mentre risulterebbe rispettata la prescrizione dell'art. 2232 c.c., per il fatto di garantire che la prestazione professionale sia poi resa da un soggetto professionista.

Allorquando l'attività di agronomo venga, come nella specie, svolta in forma di lavoro dipendente è invero sufficiente che i relativi profili "strettamente intellettuali" risultino assolti "entro la personale sfera di signoria metodologica" del professionista, il quale pur si avvalga di un più ampio supporto logistico.

Nessun valore può riconoscersi all'assunto secondo cui il contraente l'obbligazione professionale ... può e deve essere solo colui che può assumere l'obbligo di adempiere all'attività professionale e cioè il professionista iscritto nel relativo albo (art. 2231 c.c.). L'art. 2232 c.c. (così come l'art. 2231 c.c.), infatti, ha riguardo alla mera esecuzione dell'attività d'opera intellettuale, non venendo nel caso in rilievo la diversa tematica della nullità dei contratti stipulati da soggetto non iscritto nell'apposito albo professionale -.»

Se, quindi, il contratto d'opera intellettuale può essere sottoscritto dall'azienda o ente che è datore di lavoro del professionista dipendente, appare evidente che nei confronti dei terzi, committenti, questa stessa azienda o ente deve dotarsi di copertura assicurativa "idonea".



Le caratteristiche che sanciscono l'idoneità sono stati elencati dal CNC nella sua specifica circolare.

Ma altrettanto appare evidente che lo stesso professionista può essere chiamato a rispondere dei rischi marginali di colpa grave (art. 2236 C.C.) dal "suo committente", che è il datore di lavoro.

Tale rischio residuo deve essere coperto da idonea assicurazione a carico del professionista dipendente.

E questo indipendentemente dalla natura giuridica dell'azienda o Ente che è datore di lavoro del professionista.

Distinti saluti.

Il Presidente Prof. Chim. Armando Zingales